

**CIRCOLARE N. 1/2025****OBBLIGO DI TRACCIABILITÀ DELLE SPESE DI TRASFERTA E DELLE  
SPESE DI RAPPRESENTANZA**

Gent.mi Clienti,

la legge 207/2024, Legge di Bilancio 2025, ha introdotto, a decorrere dal corrente anno, un generalizzato obbligo di tracciabilità delle spese di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, nonché delle spese di rappresentanza, la cui mancata ottemperanza determina l'indeducibilità delle dette spese ai fini delle imposte sui redditi e dell'Irap, oltre che l'imponibilità in capo al dipendente, nelle ipotesi in cui dette spese (diverse da quelle di rappresentanza), costituiscano oggetto di rimborso analitico al dipendente inviato in trasferta.

Nelle more che vengano rilasciati i necessari interventi di prassi utili a definire puntualmente la portata applicativa delle norme di recente introduzione, di seguito riepiloghiamo in sintesi la novella normativa di ché trattasi.

1

**SPESE DI VITTO, ALLOGGIO, VIAGGIO E TRASPORTO**

**Regole per i dipendenti:** Modifiche all'art. 51 del TUIR (determinazione reddito di lavoro dipendente).

A decorrere dal corrente anno 2025, viene previsto che le spese di vitto e alloggio, nonché di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), non concorrano alla formazione del reddito di lavoro dipendente a condizione che i pagamenti siano effettuati con mezzi di pagamento tracciabile (versamento bancario o postale, carte di debito, carte di credito e prepagate, assegni bancari e postali).

Restano non tassabili i rimborsi delle spese relative ai trasporti mediante servizi pubblici di linea (autobus, tram, metropolitane etc.), puntualmente documentati da ricevute o titoli di viaggio rilasciati dal vettore, anche nell'eventualità in cui risultino pagate per contanti.

Di conseguenza, **sarà indispensabile dimostrare la tracciabilità di ogni pagamento effettuato**. Nel caso in cui le spese siano state sostenute in contanti e successivamente richieste a rimborso, saranno soggette a tassazione e contribuzione al pari di qualsiasi altra forma di compenso erogato al lavoratore.



**Regole per i liberi professionisti**: Modifiche all'art. 54 del TUIR (determinazione reddito di lavoro autonomo).

A decorrere dal corrente anno 2025, viene previsto che le spese per prestazioni alberghiere, consumazione di alimenti e bevande, nonché di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), saranno deducibili solo se pagate con mezzi tracciabili di pagamento.

Tali disposizioni si applicano sia con riferimento alle spese sostenute dal professionista ed analiticamente addebitate al committente, sia ai rimborsi analitici delle medesime spese per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti ai lavoratori autonomi.



**Regole per le imprese**: Modifiche all'art. 95 del TUIR (disciplina delle spese per prestazioni di lavoro delle imprese).

A decorrere dal corrente anno 2025, viene previsto che le spese di vitto e alloggio, nonché di viaggio e trasporto con autoservizi pubblici non di linea (taxi e noleggio con conducente), nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi, sono deducibili nei limiti previsti, a condizione che i relativi pagamenti siano eseguiti mediante sistemi di pagamento tracciabili.



***Attesa la generica portata applicativa della norma, si renderà necessario implementare a stretto giro procedure di verifica rigorose sui giustificativi prodotti dai dipendenti e fornire una formazione mirata a tutti i soggetti coinvolti.***

**SPESE DI RAPPRESENTANZA**

**Spese di rappresentanza:** Modifiche all'art. 108 c.2 del TUIR.

Tali spese, a decorrere dal corrente anno, saranno deducibili dal reddito d'impresa esclusivamente se sostenute utilizzando strumenti di pagamento tracciabili.

Resta invariato il requisito fondamentale per la deducibilità, ovvero l'inerenza della spesa all'attività di impresa.

Lo Studio resta a disposizione per ogni e qualsivoglia delucidazione in merito.

Ruvo di Puglia, li 28/01/2025

Studio Angelotti